



TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XI
GIUDICE DOTT. MICHELE CATALDI

CAUSA AVENTE N.R.G. 86989/2016

UDIENZA DEL 12.04.2017, ore 10.13

Sono presenti i seguenti difensori:

per l'appellante [REDACTED] l' avv. Costanza Nucci, in
sostituzione dell' avv.Fabio Veroni per delega orale ;

per l'appellata [REDACTED] l'avv. Sabrina Primavera;

Il Giudice,

preliminarmente, rileva l'errore materiale commesso nella redazione dell'ordinanza del 30.03.2017, nella parte in cui si constata che ricorrono, nel caso di specie, i presupposti di cui agli artt. 348bis e 348ter c.p.c. Precisa, quindi, che nel caso di specie non ricorrono i suddetti presupposti e detta parte del provvedimento deve essere letta apponendo un "non" prima di "ricorrendo".

Ex art. 281 *sexies* c.p.c., viste le conclusioni già rassegnate, dispone darsi inizio alla discussione orale.

Le parti discutono, riportandosi alle conclusioni già rassegnate.

Il Giudice,

visto l'art. 281 *sexies* c.p.c., si ritira in camera di consiglio e, all'esito, riammessi i difensori, legge la seguente

SENTENZA

che prosegue questo verbale e ne è parte integrante.





REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO,

TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE XI

IL GIUDICE DOTT. MICHELE CATALDI

IN PROSECUZIONE DEL VERBALE D'UDIENZA DEL 12.04.2017, ALL'ESITO
DELLA DISCUSSIONE ORALE E DELLA CAMERA DI CONSIGLIO, HA
PRONUNCIATO LA SEGUENTE

SENTENZA

AI SENSI DELL'ART. 281 SEXIES C.P.C.

NEL GIUDIZIO AVENTE N.R.G. 86989/2016, TRA:

appellante: [REDACTED] (avv. Fabio Veroni)

e

appellato: [REDACTED] (avv. Sabrina Primavera e avv. Cesare La Gioia)

oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace

conclusioni: come da verbale del 29.03.2017, da intendersi qui integralmente trascritto.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

[REDACTED], con citazione ritualmente notificata alla [REDACTED]
[REDACTED], ha proposto appello – per i motivi di cui oltre si dirà - avverso la sentenza definitiva del Giudice di Pace di Roma n. 17950/16, depositata il 23.05.2016, resa nel giudizio n.r.g. 58712/2014, instaurato in primo grado dall'odierna appellante con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 2484/14 (n.r.g. 5951/13), mediante il quale era stato ingiunto [REDACTED] il pagamento dell'importo di euro 1.200,00, oltre interessi e spese successive, per un'asserita prestazione di servizi per la riparazione di un furgone.



██████████ contestava sia la realizzazione dei lavori sul predetto furgone, sia il conferimento di qualsiasi incarico all'opposta.

Con sentenza n. 17950/16, emessa in data 16.05.2016, depositata in data 23.05.2016 e non notificata, il Giudice di Pace di Roma ha respinto l'opposizione proposta confermando il decreto ingiuntivo e condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 900,00 oltre IVA e CPA. Avverso tale sentenza l'██████████

██████████ ha proposto appello.

L'appellante ha dedotto che:

- 1) La sentenza impugnata *lascia francamente perplessi sia per la totale mancanza di motivazione in ordine a punti rilevanti e decisivi della controversia, sia per il contraddittorio, erroneo e semplicistico ragionamento logico attraverso cui il Giudice è pervenuto ad emettere la decisione;*
- 2) *In particolare, il provvedimento è da ritenersi viziato nelle parti in cui:*
 - a) *il Giudice ha basato la propria decisione solo su una presunta maggiore affidabilità dei testi di parte opposta e sull'erroneo presupposto di una mancata contestazione, da parte della scrivente, dell'avvenuta esecuzione dei lavori;*
 - b) *il Giudice ha fondato l'iter decisionale su prove inammissibili non tenendo in considerazione la specifica eccezione di inammissibilità delle stesse, sollevata dall'Associazione nel corso del giudizio di primo grado;*
 - c) *nulla ha detto, nonostante le esplicite contestazioni dell'Associazione, sull'assenza di qualsiasi prova circa il conferimento dell'incarico;*
- 3) Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la ██████████ non ha dato prova del conferimento dell'incarico in suo favore e dell'esecuzione degli asseriti lavori – e della conseguente instaurazione del rapporto contrattuale – in quanto si è avvalsa di prove testimoniali disposte in spregio dell'art 2721 c.c.;



- 4) La sentenza, di conseguenza, deve ritenersi viziata perché basata su risultanze di prove inammissibili;
- 5) Il Giudice ha ritenuto maggiormente affidabili i testi di parte opposta rispetto al teste dell'opponente senza motivare in sentenza le ragioni di tale apprezzamento;
- 6) Il Giudice non ha tenuto conto delle note conclusive depositate dall'opponente, nelle quali si ribadivano le ragioni della palese inattendibilità delle testimonianze dei testi di parte opposta;
- 7) Pur volendo considerare ammissibili le prove testimoniali, deve ritenersi assente qualsiasi prova dell'esecuzione delle prestazioni di cui si è discusso;
- 8) Il decreto ingiuntivo è da ritenersi illegittimo e conseguentemente meritevole di revoca e la sentenza deve essere riformata perché sfornita di qualsiasi riscontro probatorio;

Si è costituita [REDACTED], nella qualità di legale rappresentate dell'omonima impresa individuale, chiedendo il rigetto dell'appello e l'integrale conferma della sentenza pronunciata in primo grado (n. 17950/16), con vittoria di spese, competenze ed onorari come per legge.

L'appellata ha rilevato che:

- 1) L' opposizione a decreto ingiuntivo avanzata nel giudizio di primo grado è manifestamente infondata, con conseguente palese certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato, che risulta provato dalla documentazione versata in atti, dal rilievo che la stessa controparte non ha mai contestato di aver usufruito della riparazione del mezzo, confermando anzi di averne beneficiato, nonché dalle dichiarazioni dei testimoni;
- 2) Il presente giudizio di impugnazione è assolutamente infondato, in quanto:



- La censura riguardante l'asserita mancanza di motivazione della sentenza di primo grado in ordine a punti decisivi e rilevanti della controversia viene sollevata genericamente da parte dell'appellante ed è infondata, in quanto la motivazione della decisione è presente ed è stata sostenuta e formulata *con scrupolo, chiarezza, logicità e coerenza*;
- Il Giudice di pace ha motivato adeguatamente le ragioni per le quali ha ritenuto attendibili le dichiarazioni dei testimoni;
- Non è chiaro quando e come [REDACTED] avrebbe contestato l'esatta e corretta esecuzione dei lavori di manutenzione e riparazione del furgone di sua proprietà, e nel giudizio non esistono elementi che smentiscano l'esecuzione dei lavori di manutenzione e riparazione dell'autoveicolo;
- La censura relativa alla circostanza che il giudice di prime cure avrebbe fondato l'iter decisionale su prove inammissibili è manifestamente infondata, in quanto si ritiene che il secondo comma dell'art 2721 c.c. faccia venir meno qualsiasi profilo di inammissibilità delle prove orali disposte dal Giudice di prime cure;
- In merito alla censura riguardo l'assenza di prova del conferimento dell'incarico, si ribadisce che tale prova è *solo un falso problema formalistico*, poiché il contratto sarebbe stato concluso al momento della consegna del furgone, senza che fosse necessario formalizzare per iscritto l'accordo;
- L'eccezione di assenza di legittimazione attiva della [REDACTED] a ricevere il corrispettivo per la prestazione eseguita è inammissibile processualmente, perché sollevata per la prima volta in appello, nonché infondata nel merito, poiché chi ha eseguito i lavori ha dichiarato di averlo fatto in nome e per conto dell'odierna appellata;



La causa, esaurite trattazione ed istruzione, sottoposta alle parti la questione dell'ammissibilità dell'appello, precisate le conclusioni e svolta la discussione orale, come da verbale che precede, è stata rimessa in decisione e viene decisa come segue.

L'appello è inammissibile e va respinto.

Nel giudizio di appello le parti hanno l'onere di esporre i motivi specifici di impugnazione, ai sensi dell'art 342 c.p.c., e di dedurre i vizi che determinano la nullità della sentenza di primo grado, ai sensi dell'art 161 c.p.c.. In particolare, l'art 342 c.p.c. dispone che *la motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: (1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; (2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.* L'odierna appellante, invece, nel proprio atto di citazione in appello, censura in modo generico una totale mancanza di motivazione del provvedimento impugnato in ordine a punti rilevanti e decisivi della controversia ed un contraddittorio, erroneo e semplicistico ragionamento logico condotto dal Giudice di prime cure.

Le parti della sentenza ritenute viziate non vengono indicate in modo puntuale. L'appellante, infatti, fa mero riferimento alle *parti in cui: (a) il Giudice ha basato la propria decisione solo su una presunta maggiore affidabilità dei testi di parte opposta e sull'erroneo presupposto di una mancata contestazione, da parte dello scrivente, dell'avvenuta esecuzione dei lavori; (b) il Giudice ha fondato l'iter decisionale su prove inammissibili non tenendo in considerazione la specifica eccezione di inammissibilità delle stesse, sollevata dall'Associazione nel corso del giudizio di primo grado; (c) nulla ha detto, nonostante le esplicite contestazioni dell'Associazione, sull'assenza di qualsiasi prova circa il conferimento dell'incarico.*



La forma della citazione risulta, quindi, carente dei requisiti di ammissibilità dell'appello, sia per quanto riguarda la censura relativa all'asserita mancanza di motivazione della sentenza di primo grado in ordine a punti decisivi e rilevanti della controversia, come rilevato anche da parte appellata nel proprio atto introduttivo nel presente giudizio; sia per quanto concerne la lamentata violazione dell'art 2721 c.c.

In entrambi i casi la questione viene sollevata genericamente, senza indicare in modo specifico le parti del provvedimento che si intendono impugnare.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicando il D.M. n° 55/2014 e pertanto considerando l'importanza, la natura, la difficoltà ed il valore dell'affare ed il numero e la complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:

- 1) dichiara inammissibile l'appello avverso la sentenza definitiva del Giudice di Pace di Roma n. 17950/16, depositata il 23.05.2016 e resa nel giudizio n.r.g. 58712/2014;
- 2) condanna la parte appellante a rifondere le spese di lite, che liquida in euro 2.430,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;

Sentenza scritta, emanata, e letta per intero, in Roma, all'udienza del 12.04.2017.

Ex art. 281 *sexies* c.p.c. la sentenza che precede si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria.

Il Giudice

